

199 10 / 10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

CO

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO DE MAIO
Dott. ALFREDO TERESI
Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Presidente - SENTENZA N. 727
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 38706/2009
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) [REDACTED] N. IL [REDACTED]

avverso la sentenza n. 2410/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 21/11/2008

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
CLAUDIA SQUASSONI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Francesco Mario*
che ha concluso per *l'annullamento con rinvio limitatamente*

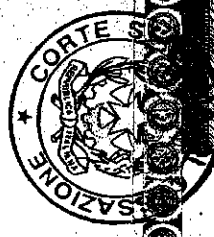
al fatto di avere entrato per 609 bis e alle minacce

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Costa Michele*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. *AVV. M. Costa*
per diritti € *2,66*
il *8/7/10*
IL CANCELLIERE



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 26 MAG. 2010
L'FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(*dott. Fiorella Donati*)

MOTIVI DELLA DECISIONE

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 21 novembre 2008, ha ritenuto [redacted] e [redacted] responsabili dei reati previsti dagli artt. 609 bis, 628, 605, 610, 612, 582 cp e - uniti i delitti con il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito abbreviato - ha condannato ciascuno alla pena di anni tre di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.

I Giudici, avendo come referente le univoche dichiarazioni delle parti lese e dei numerosi testi, hanno ricostruito gli episodi alla base del processo come segue.

Le giovani [redacted] e [redacted] mentre a tarda sera si trovavano su di un autobus per raggiungere Grosseto, venivano importunate e toccate nelle parti intime dagli attuali imputati, [redacted] telefonava agli amici [redacted] e [redacted] raccontando l'accaduto e chiedendo loro di venirle a prelevare alla Stazione di [redacted].

Qui, le ragazze e gli amici venivano raggiunti dagli imputati che con violenza fisica ed intimidazione verbale costringevano il [redacted] ad accompagnarli con la sua auto nel luogo di provenienza.

Nel tragitto, dopo poche centinaia di metri, intercettavano la [redacted] ed il [redacted] a bordo di un motorino; visti i due, gli imputati scendevano dall'auto, dopo avere intimato minacciosamente al [redacted] di non

allontanarsi ed avere prelevato alcuni indumenti che si trovavano sull'auto.

Indi, gli imputati colpivano con uno schiaffo la [REDACTED] e con minacce costringevano il [REDACTED] a consegnare loro il ciclomotore su cui viaggiava.

In tale modo, i Giudici hanno disatteso la prospettazione della Difesa secondo la quale nessun atto sessuale era stato perpetrato sull'autobus ed, in seguito, era insorta una rissa tra gli imputati ed i ragazzi che avevano raggiunto [REDACTED] e [REDACTED]

Per l'annullamento della sentenza, [REDACTED] ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

=che la sentenza difetta di motivazione sul tema del concorso con il [REDACTED] essendo la sua condotta qualificabile come mera connivenza;

=che non è possibile e credibile che vi sia stata una violenza sessuale su di un autobus affollato ai danni delle ragazze senza che nessuno se ne accorgesse;

=che, comunque, era applicabile la previsione dell'art.609 bis us cp;

=che non è configurabile il delitto di sequestro di persona per il brevissimo arco temporale della privazione della libertà;

=che il reato ex art. 610 cp andava assorbito in quello ex art.605 cp;

=che manca la prova in relazione al delitto di rapina degli indumenti ed ogni motivazione per quello di lesioni.

Le deduzioni, al limite della inammissibilità, non sono meritevoli di accoglimento.

Per quanto concerne il reato di violenza sessuale, come segnalato dai Giudici di merito, non è riscontabile motivo alcuno che possa avere indotto le giovani, (che prima dei fatti in esame non conoscevano gli imputati e, pertanto, non avevano sentimenti negativi nei loro confronti) a proporre una falsa denuncia. La logica e coerente versione accusatoria delle parti lese, le cui dichiarazioni si confortano a vicenda, è corroborata dalla circostanza che la [REDACTED] dall'autobus ha chiesto aiuto ad un amico (il [REDACTED]) perché venisse a prelevarla alla Stazione di [REDACTED] e non la lasciasse in balia degli imputati. Sante la natura degli atti sessuali patiti dalle giovani e la mancanza di una plateale loro reazione (ben giustificata dalla Corte territoriale), il comportamento dei ricorrenti poteva passare inosservato ai passeggeri dell'autobus; la richiesta della speciale attenuante dell'art. 609 bis uc cp non era inserita nei motivi a sostegno dell'appello ed incombe nel divieto di nuove deduzioni in sede di legittimità. *Enote*

La prospettazione difensiva del mancato concorso del ricorrente nella commissione dei reati è squalificata dalle precise ed esaustive emergenze processuali.

Invero, una volta giunti al [REDACTED] e raggiunte le ragazze, gli imputati si sono trovati di fronte al gruppetto dei loro amici nei confronti dei quali hanno creato "una situazione di terrore" (come definita dal Tribunale) e posto in essere i comportamenti violenti e vessatori precisati nei capi di imputazione; la concorde versione dei fatti riferita dai plurimi testimoni non pone dubbi sulla ricostruzione storica degli episodi per cui è processo.

Dal momento che gli imputati non si prospettavano la presenza di persone che accompagnavano le giovani, si può ragionevolmente

escludere che vi fosse tra i due un preventivo accordo per la commissione dei reati.

L'intesa tra gli imputati è stata istantanea, il programma criminoso non premeditato ed ideato in relazione allo snodarsi degli eventi, ma tutti i delitti sono stati commessi con il fattivo contributo causale di entrambi; pertanto, la tesi della mera connivenza è superata delle puntuali asserzioni dei testimoni che hanno indicato un ruolo attivo del [REDACTED] nella perpetrazione dei reati.

Come correttamente rilevato dai Giudici di merito, è configurabile il delitto di sequestro di persona dal momento che la privazione della libertà del soggetto passivo è durata un lasso temporale limitato, ma apprezzabile e, comunque, non per quello strettamente necessario per la esecuzione del reato di rapina.

La violenza privata non può essere assorbita nelle previsioni dell'art.605 cp o dell'art.628 cp perché posta in essere dopo la commissione di detti reati ed finalizzata a costringere la parte lesa ad accompagnare gli imputati nel luogo da loro indicato.

Le residue censure ora al vaglio di legittimità erano già state sottoposte all'esame della Corte territoriale e confutate con apparato argomentativo congruo, completo, corretto; di tale motivazione, il ricorrente non tiene conto nella redazione delle sue censure che, sotto tale profilo, sono generiche perché non in sintonia con le ragioni giustificatrici dello impugnato provvedimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 14 aprile 2010

Il Presidente

L'estensore

[Signature]
[Signature]